ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/619/CEE CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 4

Obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente o dell'impresa

Le obbligazioni sono assunte in regime di liberta' di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente, qualora lo stesso abbia presentato una proposta di contratto ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro. L'iniziativa si considera presa dal contraente:

a) quando il contratto e' sottoscritto da entrambe le parti nello Stato membro in cui l'impresa e stabilita, ovvero dall'impresa nello Stato membro di stabilimento e dal contraente nello Stato membro di prestazione di servizi, sempreche' il contraente non sia stato sollecitato nello Stato membro di prestazione di servizi a contrarre attraverso un intermediario di assicurazione o una persona incaricata dall'impresa stessa, o per mezzo di una pubblicita' commerciale a lui destinata personalmente;

b) quando il contraente si rivolge ad un mediatore di assicurazione, che ha il proprio domicilio abituale ovvero la propria sede nello Stato membro di prestazione di servizi, per ottenere informazioni sui contratti di assicurazione che e' possibile concludere con imprese stabilite in un altro Stato membro, oppure al fine di concludere un contratto per suo tramite con una di tali imprese. In questo caso il contraente sottoscrive una dichiarazione, secondo il testo recato dal punto A dell'allegato al presente decreto, da cui risulti la sua richiesta. Prima di concludere il contratto, il contraente sottoscrive una dichiarazione, secondo il testo recato dal punto B dell'allegato al presente decreto, da cui risulti che egli e' consapevole che l'impresa e' soggetta all'autorita' di controllo dello Stato membro di stabilimento. I contratti stipulati secondo modalita' diverse dalle precedenti si considerano conclusi ad iniziativa dell'impresa. (Direttiva n. 90/619, art. 13)

Versione in vigore dal 20 maggio 1993, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita

Estremi	Decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-515-1992/art-4-obbligazioni-assunte-in-regime-di-liberta-di-prestazione-di-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it